

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2014, n. 22-589

**Approvazione dello schema di Convenzione per la condivisione di esperienze e soluzioni finalizzate allo sviluppo, alla realizzazione, all'avviamento e alla gestione di sistemi informativi innovativi per la Pubblica Amministrazione volti al potenziamento della Società dell'Informazione e dell'e-Government nei relativi territori regionali tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che il “Codice dell’Amministrazione Digitale” di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, di seguito denominato CAD:

- individua: a) nelle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e in quelle digitali gli strumenti attraverso cui realizzare una maggiore efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni, nonché la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi; b) tra i propri obiettivi la riorganizzazione strutturale e gestionale singola delle pubbliche amministrazioni anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione (art. 12 del CAD);
- attribuisce, tra gli altri, alle Regioni il compito di promuovere sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso oltre che di implementare l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sia per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese sia per una comunicazione più snella, immediata ed economica fra le stesse amministrazioni nonché fra queste ultime e i cittadini, le imprese ed i liberi professionisti; promuovere intese e accordi tematici e territoriali finalizzati a favorire la collaborazione interregionale ed aventi ad oggetto la realizzazione di progetti a livello locale che puntando sul trasferimento di soluzioni tecniche ed organizzative prevenga il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale (artt. 14 e 15 del CAD);
- individua le Regioni tra i soggetti atti a perseguire le proprie finalità assicurando la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione prodotta o trattata nell’ambito delle attività istituzionali in modalità digitale, l’adozione e la condivisione di idonei sistemi di cooperazione nonché di piattaforme informatiche, la messa a disposizione a titolo gratuito e a tutte le amministrazioni che ne fanno richiesta (amministrazioni riusanti) dei programmi applicativi di cui si è titolari o di cui si ha la piena disponibilità in forza di apposite licenze (amministrazione cedente) acquisite ai sensi dell’art. 69 e segg. del CAD.

Visti:

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la D.G.R. 2 agosto 2010, n. 70-482 "Linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio applicativo ed informativo della Regione Piemonte attraverso la diffusione presso altre Pubbliche Amministrazioni e la promozione della collaborazione inter-ente nel campo della Società dell'Informazione”.

Considerato che:

- la Regione Piemonte e la Regione Lombardia, attraverso la collaborazione interregionale e l'adozione di soluzioni comuni, mirano alla razionalizzazione dei costi dell'innovazione e al miglioramento della qualità dei servizi erogati;

- la Regione Piemonte e la Regione Lombardia, in linea con quanto previsto dal CAD, hanno avviato iniziative volte a favorire l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi, la collaborazione interregionale e l'accesso, ai cittadini e alle imprese, ai servizi erogati dalle stesse;

- lo schema di Convenzione, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, ha come oggetto lo scambio di esperienze e di apporti conoscitivi, sotto il profilo istituzionale, organizzativo, applicativo e tecnico, per la realizzazione di obiettivi comuni di innovazione del ruolo della Pubblica Amministrazione per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla sua sottoscrizione. Nello specifico, lo scambio di esperienze tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia si concretizzerà nei seguenti termini: a) ambito istituzionale: confronto e raffronto tra le rispettive modalità di attuazione delle riforme amministrative in atto; b) ambito applicativo: scambio di know-how e di soluzioni individuate per le varie problematiche applicative e di ricerca delle sinergie più opportune; c) ambito tecnologico: raffronto sulle tecnologie utilizzate nei progetti rispettivamente avviati, trasferimento di prodotti e piattaforme, ricerca di piattaforme comuni e di soluzioni di interoperabilità, analisi delle possibilità di investimenti su piattaforme, ambienti di sviluppo e formazione, in coerenza con i rispettivi piani di sviluppo e con le logiche e le norme sul riuso/cooperazione delle soluzioni; d) ambito finanziario: cooperazione nella identificazione di fonti di finanziamento di iniziative condivise di sviluppo della Società dell'informazione;

- le attività oggetto del suddetto schema di Convenzione saranno definite di volta in volta in appositi Piani attuativi. Tali iniziative di cooperazione si attueranno in materia di Società dell'informazione nei seguenti ambiti: 1) interventi di riuso, nei quali una parte s'impegna a trasferire all'altra un modulo di sua proprietà e/o nella sua piena disponibilità, unitamente alla competenza necessaria affinché l'amministrazione riusante possa operare in autonomia; 2) progetti di gestione cooperativa, nei quali, oltre al riuso come in precedenza definito, le due parti valutano la collaborazione nel tempo per la manutenzione del modulo trasferito, al fine di garantirne un'evoluzione coerente e unitaria; 3) interventi di assistenza tecnica, organizzativa e gestionale, erogata da una delle Parti che ha sviluppato particolare esperienza pregressa sullo specifico tema, fra cui la conduzione operativa dei rispettivi sistemi informativi; 4) progetti di ricerca e sviluppo, nei quali si concorda di progettare e realizzare nuovi moduli d'interesse reciproco per poi utilizzarli ed eventualmente proporli in termini di riuso/cooperazione ad altre regioni. Tali moduli possono riguardare sia componenti applicative, sia servizi gestionali e tecnologici. I progetti di questo tipo possono anche essere proposti nell'ambito dei piani nazionali o europei di cofinanziamento o in project financing; 5) interventi di trasferimento di conoscenza al fine di consentire la predisposizione di standard, metodologie, schemi amministrativi d'interesse, quali ad esempio quelli riguardanti la predisposizione di documentazione ai fini dell'espletamento di bandi e gare complesse; 6) interventi solidali di mutuo supporto con criteri di efficacia e rapidità d'intervento;

- le parti si avvarranno, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente schema di Convenzione, della collaborazione dei propri enti strumentali ed in particolare:

la Regione Piemonte si avvarrà della competenza e dell'esperienza maturata in materia di società dell'informazione dal CSI-Piemonte, ente strumentale per l'informatica piemontese, istituito con la Legge Regionale n. 49 del 1975 ed individuato dalla Regione stessa come proprio " partner

organizzativo e tecnico” nell'attuazione delle politiche di riuso del software, nella promozione della collaborazione interregionale ed inter-ente, sia nazionale sia internazionale, nonché nell'avvio di progetti di riuso e/o di communities per lo sviluppo/gestione condivisi di soluzioni applicative (D.G.R. n.70-482 del 2 agosto 2010);

la Regione Lombardia si avvarrà per lo sviluppo e la fornitura di servizi informatici della propria società in house Lombardia Informatica SpA , società a capitale interamente regionale.

Tenuto conto che lo schema di Convenzione, allegato alla presente di cui fa parte integrante e sostanziale, non comporta oneri diretti a carico della Regione Piemonte;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare lo schema di Convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia finalizzata alla condivisione di esperienze e soluzioni rivolte allo sviluppo, alla realizzazione, all'avviamento e alla gestione di sistemi informativi innovativi per la pubblica amministrazione volti al potenziamento della società dell'informazione e dell'e-government nei relativi territori regionali, che non comporta oneri economici diretti a carico della Regione Piemonte;

- di autorizzare il Dirigente del Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione all'adozione della Convenzione per la condivisione di esperienze e soluzioni finalizzate allo sviluppo, alla realizzazione, all'avviamento e alla gestione di sistemi informativi innovativi per la pubblica amministrazione volti al potenziamento della società dell'informazione e dell'e-government nei relativi territori regionali tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia;

- di demandare la sottoscrizione digitale di tale Convenzione al Dirigente Responsabile del Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione autorizzandolo ad apportare alla medesima, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie.

La presente deliberazione è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 33/2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

## **Schema di Convenzione**

**per la condivisione di esperienze e soluzioni finalizzate allo sviluppo, alla realizzazione, all'avviamento e alla gestione di sistemi informativi innovativi per la pubblica amministrazione volti al potenziamento della società dell'informazione e dell'e-government nei relativi territori regionali**

### **TRA**

la Regione Piemonte, con sede in Torino, Corso Regina Margherita 174 (C.F. 80087670016), nella persona del Dirigente del Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione, dott.ssa Gabriella SERRATRICE, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della regione,

di seguito Regione Piemonte

### **E**

la Regione Lombardia con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 (C.F. 80050050154) nella persona del Direttore dei Sistemi Informativi e ICT, dott. Antonio SAMARITANI, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della regione,

di seguito Regione Lombardia

insieme "Parti"

### **PREMESSO CHE**

- il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (di seguito anche solo brevemente CAD) ha individuato nelle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e in quelle digitali gli strumenti attraverso cui realizzare una maggiore efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni, nonché la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi;
- il CAD ha individuato tra i propri obiettivi la riorganizzazione strutturale e gestionale singola delle pubbliche amministrazioni anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione;
- il CAD pone in capo alle Regioni, tra gli altri, il compito di digitalizzare la loro azione amministrativa e di implementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sia per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese sia per una comunicazione più snella, immediata ed economica fra le stesse amministrazioni nonché fra queste ultime e i cittadini, le imprese ed i liberi professionisti;
- l'art. 14 del CAD attribuisce, tra gli altri, alle Regioni il compito di promuovere sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso;
- il CAD individua le Regioni tra i soggetti atti a perseguire le proprie finalità assicurando la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione prodotta o trattata nell'ambito delle attività istituzionali in modalità digitale, l'adozione e la condivisione di idonei sistemi di cooperazione nonché di piattaforme informatiche, la messa a

disposizione a titolo gratuito e a tutte le amministrazioni che ne fanno richiesta (amministrazioni riusanti) dei programmi applicativi di cui si è titolari o di cui si ha la piena disponibilità in forza di apposite licenze (amministrazione cedente) acquisite ai sensi dell'art. 69 e segg. del CAD;

- il CAD pone in capo allo Stato, alle Regioni e alle Autonomie locali l'obiettivo di promuovere intese e accordi tematici e territoriali finalizzati a favorire la collaborazione interregionale ed aventi ad oggetto la realizzazione di progetti a livello locale che puntando sul trasferimento di soluzioni tecniche ed organizzative prevenga il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale;
- in linea con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, Regione Piemonte e Regione Lombardia hanno avviato iniziative volte a favorire l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi, la collaborazione interregionale e l'accesso, ai cittadini e alle imprese, ai servizi erogati dalle stesse ;
- Regione Piemonte e Regione Lombardia, attraverso la collaborazione interregionale e l'adozione di soluzioni comuni, mirano alla razionalizzazione dei costi dell'innovazione e al miglioramento della qualità dei servizi erogati;
- le parti si avvarranno, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, della collaborazione dei propri enti strumentali (di seguito insieme "enti strumentali"), in particolare: la Regione Piemonte si avvarrà della competenza e dell'esperienza maturata in materia di società dell'informazione dal CSI-Piemonte, ente strumentale per l'informatica piemontese, istituito con la Legge Regionale n. 49 del 1975 ed individuato dalla Regione stessa come proprio "partner organizzativo e tecnico" nell'attuazione delle politiche di riuso del software, nella promozione della collaborazione interregionale ed inter-ente, sia nazionale sia internazionale, nonché nell'avvio di progetti di riuso e/o di communities per lo sviluppo/gestione condivisi di soluzioni applicative ( DGR n.70-482 del 2 agosto 2010);
- Regione Lombardia si avvarrà per lo sviluppo e la fornitura di servizi informatici della propria società in house Lombardia Informatica SpA ,società a capitale interamente regionale.

#### **visti**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede la possibilità per le pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le disposizioni del CAD ed in particolare il suo art. 69 in materia di riuso;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione e ne costituiscono il presupposto.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto della Convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto lo scambio di esperienza e di apporti conoscitivi, sotto il profilo istituzionale, organizzativo, applicativo e tecnico, per la realizzazione di obiettivi comuni di innovazione del ruolo della Pubblica Amministrazione.

In particolare lo scambio di esperienze tra Regioni si concretizzerà nei termini di seguito descritti:

- ambito istituzionale: confronto e raffronto tra le rispettive modalità di attuazione delle riforme amministrative in atto;
- ambito applicativo: scambio di know-how e di soluzioni individuate per le varie problematiche applicative e di ricerca delle sinergie più opportune;
- ambito tecnologico: raffronto sulle tecnologie utilizzate nei progetti rispettivamente avviati, trasferimento di prodotti e piattaforme, ricerca di piattaforme comuni e di soluzioni di interoperabilità, analisi delle possibilità di investimenti su piattaforme, ambienti di sviluppo, formazione, in coerenza con i rispettivi piani di sviluppo e con le logiche e le norme sul riuso/cooperazione delle soluzioni;
- ambito finanziario: cooperazione nella identificazione di fonti di finanziamento di iniziative condivise di sviluppo della Società dell'informazione.

Attraverso attività di riuso/cooperazione di componenti applicativi, così come previsto nel Codice dell'Amministrazione Digitale, la Regione riusante potrà usufruire gratuitamente degli sviluppi già effettuati dalla Regione cedente, avendo a suo carico unicamente gli oneri di presa in carico conoscitiva e tecnica.

Nello svolgimento di tali attività, le Regioni, oltre a mettere a disposizione adeguate risorse umane e professionali interne all'amministrazione, si avvarranno anche dei propri enti strumentali di informatica, come individuate in premessa. In una fase successiva, potranno essere individuati i progetti che le rispettive Regioni attueranno in termini di riuso/cooperazione, le sole componenti applicative unitamente alla competenza necessaria per operare in autonomia e l'ulteriore eventuale collaborazione nel tempo per la manutenzione del modulo trasferito al fine di garantirne un'evoluzione coerente e unitaria.

### **Art. 3**

#### **Impegni reciproci delle Regioni**

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 le Regioni, tenuto conto dello sviluppo del sistema informativo e delle politiche di rafforzamento della Società dell'informazione, nonché dei rispettivi Piani e Programmi e previa verifica della disponibilità e compatibilità finanziaria dei rispettivi bilanci;

si impegnano a:

1. mettere reciprocamente a disposizione i dati di comune interesse e le esperienze maturate sia dal punto di vista organizzativo che tecnico mediante azioni di supporto tecnico ed operativo e procedure di riuso;
2. promuovere iniziative e progetti realizzativi di ricerca e sviluppo, eventualmente anche con il coinvolgimento di altri enti ed istituzioni locali e nazionali, su aree di comune interesse e, in particolare, ad identificare forme di riuso/cooperazione nell'ambito dei propri piani di sviluppo della Società dell'informazione e di progetti comuni da sottoporre agli Organismi nazionali impegnati nel cofinanziamento dei progetti della Società dell'informazione e a collaborare al trasferimento di pratiche di eccellenza verso Amministrazioni che non hanno compiuto le stesse esperienze nel campo dell'innovazione dei processi amministrativi interni agli enti.

A tal fine le due Regioni, oltre a mettere a disposizione adeguate risorse umane e professionali presenti all'interno dell'Amministrazione, potranno avvalersi delle competenze tecniche dei rispettivi enti strumentali, come individuati in premessa.

Relativamente all'attuazione della presente convenzione, le parti concordano fin da ora che ogni progetto di ricerca e di sviluppo o di gestione cooperativa, come descritto al successivo articolo 4, preveda che, con ulteriori specifici atti, le relative attività siano preventivamente concordate e pianificate tra le due Regioni, finanziate per quota parte da ciascuna di esse e assegnate ad una delle due Regioni che assume il ruolo di capofila del progetto medesimo.

Le parti concordano altresì fin da ora che nell'ipotesi in cui eventuali progetti di riuso, individuati dal Comitato di pilotaggio e che saranno approvati nel rispetto delle priorità di ciascuna regione, ai sensi del successivo art. 6, dovesse comportare lo svolgimento da parte della Regione cedente di attività accessorie i relativi costi verranno rimborsati dalla Regione riusante secondo le modalità stabilite al successivo art. 9.

Le Regioni si impegnano inoltre a confrontarsi periodicamente (e comunque almeno una volta all'anno), nell'ambito del Comitato di Pilotaggio di cui al successivo articolo 6, sui rispettivi piani di indirizzo strategici relativi ai temi oggetto del presente accordo, al fine di individuare possibili sinergie e poter meglio indirizzare gli ambiti di collaborazione.

#### **Art. 4**

##### **Ambiti di cooperazione**

Le iniziative di cooperazione si attueranno in materia di Società dell'informazione nei seguenti ambiti:

- interventi di riuso, nei quali una parte s'impegna a trasferire all'altra un modulo di sua proprietà e/o nella sua piena disponibilità, unitamente alla competenza necessaria affinché l'amministrazione riusante possa operare in autonomia;
- progetti di gestione cooperativa, nei quali, oltre al riuso come in precedenza definito, le due parti valutano la collaborazione nel tempo per la manutenzione del modulo trasferito, al fine di garantirne un'evoluzione coerente e unitaria;
- interventi di assistenza tecnica, organizzativa e gestionale, erogata da una delle Parti che ha sviluppato particolare esperienza pregressa sullo specifico tema, fra cui la conduzione operativa dei rispettivi sistemi informativi;
- progetti di ricerca e sviluppo, nei quali si concorda di progettare e realizzare nuovi moduli d'interesse reciproco per poi utilizzarli ed eventualmente proporli in termini di riuso/cooperazione ad altre regioni. Tali moduli possono riguardare sia componenti applicative, sia servizi gestionali e tecnologici. I progetti di questo tipo possono anche essere proposti nell'ambito dei piani nazionali o europei di cofinanziamento o in project financing;
- interventi di trasferimento di conoscenza al fine di consentire la predisposizione di standard, metodologie, schemi amministrativi d'interesse, quali ad esempio quelli riguardanti la predisposizione di documentazione ai fini dell'espletamento di bandi e gare complesse;
- interventi solidali di mutuo supporto con criteri di efficacia e rapidità d'intervento.

Il Comitato di Pilotaggio potrà individuare ulteriori ambiti e tematiche di collaborazione ai sensi del successivo art. 6.

#### **Art. 5**

##### **Informazione e promozione**

Le Regioni concordano fin da ora che decideranno congiuntamente l'eventuale pubblicizzazione delle attività di riuso/cooperazioni che verranno effettuate e dei nuovi servizi messi a disposizione degli Enti e dei cittadini e le relative forme di divulgazione.

I risultati della collaborazione, qualora ritenuto utile, potranno essere inoltre presentati congiuntamente in contesti istituzionali.

## Art. 6

### Comitato di pilotaggio

Ai fini dell'attuazione della presente convenzione le Regioni costituiscono, indicando entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione i rispettivi rappresentanti, un Comitato di pilotaggio congiunto composto da:

- XXXXXXXXXXXXX della Regione Lombardia o suo delegato, con il compito di monitorare le attività oggetto del presente accordo nel loro complesso;
- il Dirigente del Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione della Regione Piemonte o suo delegato, con il compito di coordinare e monitorare le attività oggetto del presente accordo nel loro complesso;

Le Regioni provvederanno altresì sempre nel termine di 30 giorni ad individuare i rappresentanti delle rispettive in house che prenderanno parte al Comitato supportandolo in tutte le decisioni di natura tecnico informatica .

La eventuale modifica della composizione del Comitato di Pilotaggio sarà comunicata per iscritto da una Parte all'altra senza necessità di modificare la presente convenzione.

La partecipazione al Comitato di Pilotaggio è a titolo gratuito.

Il Comitato di Pilotaggio ha inoltre il compito di individuare, senza necessità di apportare modifiche alla presente convenzione, eventuali successivi ambiti di collaborazione, a partire da quelli indicati all'art. 4, e di monitorare la realizzazione delle attività descritte nei piano attuativi di cui al successivo articolo 7.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni compiti del Comitato di Pilotaggio :

- sovrintendere alle attività concordate;
- indicare direttive specifiche da adottare in sede di direzione tecnica degli interventi;
- definire le indicazioni generali relativamente ai servizi di conduzione operativa di cui al successivo articolo 7;
- individuare le iniziative e i progetti da realizzare in forma cooperativa;
- identificare progetti comuni di sviluppo e di conduzione operativa dei sistemi informativi nell'ambito della Società dell'informazione da inserire nei propri Piani regionali; monitorare le fasi di attuazione;
- rendere disponibili ad altre amministrazioni pubbliche quanto realizzato congiuntamente nella logica del riuso, previo accordo delle parti;
- validare i Piani Attuativi;
- sottoporre previamente i progetti e le iniziative come individuate all'interno dei Piani attuativi all'approvazione delle rispettive Amministrazioni, ciascuno secondo il proprio ordinamento contabile amministrativo;
- approvare gli eventuali preventivi di spesa indicati per tipologia d'intervento nei rispettivi piani attuativi, nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli 9 e 10;
- approvare gli stati di avanzamento lavori predisposti dalla Direzione tecnica individuata e risolvere eventuali criticità in merito.



Ogni iniziativa finalizzata a promuovere ed applicare interventi di sviluppo delle attività oggetto della presente convenzione deve essere preventivamente e formalmente approvata dalle Regioni. Con l'approvazione formale delle iniziative, gli enti strumentali delle Regioni sono legittimati a porre in essere le attività conseguenti e necessarie per l'attuazione del progetto.

La prima seduta del Comitato di Pilotaggio sarà automaticamente convocata entro 15 giorni dalla data di costituzione dello stesso.

Entrambe le Regioni hanno la facoltà di convocare il Comitato di Pilotaggio ogni qualvolta ne ravvisassero la necessità.

## **Art. 7**

### **Piani attuativi**

Le attività oggetto della presente convenzione saranno definite di volta in volta in appositi Piani attuativi.

Per ciascun Piano attuativo, il Comitato di Pilotaggio individuerà i referenti, sia delle Regioni sia degli enti strumentali, responsabili della predisposizione del Piano attuativo.

Il predetto Piano verrà, successivamente, sottoposto all'approvazione formale da parte del Comitato di Pilotaggio secondo le modalità di cui all'art. 6.

I Piani attuativi conterranno:

- gli obiettivi da raggiungere in coerenza con i contenuti della presente Convenzione;
- le attività da svolgere e la relativa ripartizione di responsabilità tra Regioni ed enti strumentali;
- i servizi e/o i prodotti da acquisire, eventualmente, sul mercato, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e approvvigionamenti;
- le modalità e i tempi del progetto;
- gli eventuali costi del singolo progetto e quelli connessi all'eventuale trasferimento di soluzioni e le modalità di finanziamento tra le Regioni;
- i vincoli organizzativi, tecnici e normativi dei singoli progetti.

## **Art. 8**

### **Direzione tecnica delle attività**

Le parti concordano fin da ora che ogni intervento verrà affidato alla direzione tecnica di uno dei due enti strumentali.

Nello specifico, la direzione tecnica verrà definita previa valutazione della singola iniziativa, nel corso delle sedute del Comitato di pilotaggio, tenuto conto della natura del progetto/ iniziativa e dei servizi che dovranno essere erogati o i prodotti realizzati nonché della capacità ed esperienza già maturata in materia dagli enti strumentali.

Sarà in particolare compito della direzione tecnica, per ciascuno degli interventi, procedere alla:

- pianificazione delle attività di realizzazione, in accordo a quanto contenuto nel relativo Piano Attuativo;
- predisporre l'eventuale raccolta dei consuntivi e del relativo rendiconto economico che dovrà essere presentato al Comitato di Pilotaggio per approvazione;
- effettuazione delle verifiche tecniche in corso di realizzazione e assistenza ai collaudi disposti dalle Regioni.

## **Art. 9**

### **Finanziamento**

Fatto salvo quanto già previsto al precedente art. 3, le risorse per il finanziamento di iniziative di collaborazione e cooperazione vengono previamente individuate dalle Regioni con gli atti di approvazione dei Piani Attuativi approvati dal Comitato di Pilotaggio; Il trasferimento finanziario avverrà tra le Regioni a seguito di stati di avanzamento lavori delle singole iniziative, predisposti dalla Direzione Tecnica e approvati in sede di Comitato di Pilotaggio.

Le Regioni si impegnano a trasferire le quote entro il termine di trenta giorni dall'approvazione dell'avanzamento lavori.

La mancata accettazione dello stato di avanzamento lavori da parte del Comitato di Pilotaggio, solleva le Regioni dall'obbligo del trasferimento della quota economica relativa allo stato di avanzamento stesso, fino alla risoluzione della problematica riscontrata.

## **Art. 10**

### **Costi**

La presente convenzione non comporta oneri economici diretti.

## **Art. 11**

### **Riservatezza**

Le Parti si impegnano a garantire il diritto alla riservatezza non portando a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui le stesse dovessero venire a conoscenza, a garantire l'attendibilità dei dati e delle informazioni fornite nonché il rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i in materia di trattamento dati e misure di sicurezza informatica.

## **Art. 12**

### **Controversie**

Per ogni controversia il Foro competente è determinato ai sensi del combinato/disposto degli articoli 25 c.p.c. e 59 della legge 16 maggio 1978 n. 196 e s.m.i.

## **Art. 13**

### **Durata del convenzione**

La presente convenzione ha durata quinquennale dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere eventualmente rinnovata per un periodo analogo qualora le parti valutino ragioni di convenienza e di pubblico interesse a continuare la presente collaborazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Regione Piemonte  
Dr.ssa Gabriella Serratrice

Regione Lombardia  
XXXXXXXXXXXX